

***CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DI DURATA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE E DEL CATASTO NAZIONALE DELLE FREQUENZE***

**ART. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente Capitolato speciale d'oneri, di seguito "Capitolato", ha per oggetto la fornitura di durata triennale del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e del Catasto nazionale delle frequenze (CNF) come descritto al successivo art. 2. La fornitura è costituita dall'insieme delle attività volte a gestire, mantenere ed evolvere il sistema informativo del ROC e del CNF.
2. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia all'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, a cui espressamente si rinvia, dandosi per integralmente riportato e trascritto.

**ART. 2**  
**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

1. La prestazione richiesta consiste nell'erogazione dei servizi di implementazione ed evoluzione, migrazione, manutenzione correttiva, assistenza (help desk di primo e secondo livello), conduzione funzionale (gestione dei servizi applicativi e basi dati), consulenza specialistica e formazione secondo i livelli di servizio descritti nell'allegato tecnico, parte integrante del presente Capitolato.
2. L'attività consiste nello sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) di software ad hoc; nella personalizzazione e MEV di prodotti esistenti; nello sviluppo di sistemi e MEV di soluzioni commerciali; nella manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC); nell'assistenza in remoto e in locale; nella migrazione e conversioni applicazioni.
3. La prestazione deve garantire l'evoluzione, il funzionamento e la produttività del sistema ROC e CNF, sia in termini funzionali che informativi, il supporto agli uffici centrali e distaccati (Corecom), l'implementazione di altri moduli per attività distinte articolate nel capitolato tecnico, quali quelle, a titolo di esempio, della gestione del contributo di Agcom e della autorizzazioni per i fornitori di servizi media audiovisivi, attraverso il riuso e l'integrazione delle componenti SW ed architetture del Registro.
4. Il servizio di sviluppo e manutenzione software ha lo scopo di garantire che i sistemi ed



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### *Servizio Affari Generali e Contratti*

i sottosistemi componenti che concorrono all'erogazione dei servizi messi a disposizione degli utenti esterni ed interni abbiano le caratteristiche funzionali e qualitative richieste, siano adeguati agli scopi e mantenuti costantemente allineati alle esigenze dell'Autorità.

5. Nell'ambito dei servizi in oggetto, si richiede al Fornitore:
  - la progettazione, lo sviluppo, il supporto alla configurazione ed all'installazione di sistemi informatici, anche mediante reverse engineering di sistemi esistenti (si precisa che l'attività di reverse engineering è da considerarsi limitata a non più del 5% del valore della fornitura);
  - lo sviluppo di flussi informativi automatizzati per lo scambio di dati di interesse anche di soggetti esterni, nel rispetto degli standard previsti dal Sistema Pubblico di Connettività per la cooperazione applicativa;
  - di garantire, se richiesto, la portabilità delle soluzioni sviluppate anche su altre piattaforme rispetto a quella di sviluppo, al fine di favorire il riuso del software sviluppato;
  - la manutenzione ed evoluzione di sistemi informatici anche esistenti a seguito della presa in carico degli stessi.
6. La prestazione è in dettaglio descritta nel Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato speciale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ed al quale espressamente si rinvia.

### **ART. 3** **CARATTERE DEL SERVIZIO**

1. I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.
2. L'Autorità è proprietaria del codice sorgente e della documentazione del software oggetto del presente capitolato e potrà disporne liberamente. L'Autorità è altresì titolare di trattamento dei dati gestiti dai sistemi di cui al presente capitolato ai sensi del d.lgs 196/2003 e s.m.i..
3. L'aggiudicatario è costituito quale responsabile esterno al trattamento ai sensi del d.lgs 196/2003 e s.m.i. ed è pertanto tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione acquisita nell'adempimento del contratto e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato, rendendosi responsabile per



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### *Servizio Affari Generali e Contratti*

ogni violazione. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:

- a) siano o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
  - b) siano state ottenute autonomamente da terzi;
  - c) al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.
4. Al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla qualità del servizio, l'aggiudicatario deve fornire, prima dell'avvio del servizio, un manuale che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e relative procedure, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali varianti apportate nel corso dell'esecuzione della fornitura.
5. L'aggiudicatario, dandone notizia all'amministrazione, può provvedere alla nomina di propri incaricati al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. a cui sono demandati in suo nome e conto, gli oneri e le connesse responsabilità.

#### **ART. 4**

#### **ADEMPIMENTI CONSEQUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE**

1. Entro il termine che sarà comunicato dall'Autorità al soggetto aggiudicatario, si procede alla stipulazione del contratto.
2. Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 163 del 2006.
3. L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere ai fini della stipulazione del contratto:
  - alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8 del presente capitolato;
  - all'invio della polizza fideiussoria assicurativa a copertura dei rischi di cui all'art. 12, comma 1, lett. e) del presente capitolato;
  - alla comunicazione dei dati identificativi necessari ai fini dell'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC);
  - al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
  - alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
    - a) garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Affari Generali e Contratti*

aggiudicatario;

b) essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;

c) coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

d) coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;

e) collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;

f) partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

4. L'aggiudicatario, in adempimento di quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero al momento dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di aggiudicazione, qualora ciò avvenga prima della stipula del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile il quale, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni, deve far riferimento al responsabile all'uopo nominato dall'Autorità.
5. L'aggiudicatario deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.
6. Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.
7. Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato, non trasferisca le informazioni necessarie all'acquisizione del documento di regolarità contributiva di cui sopra e non ricorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

**ART. 5**

**DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dalla stipulazione dello stesso, o dall'inizio dell'esecuzione del servizio, qualora l'avvio del servizio preceda la stipula.
2. Alla scadenza del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad un ulteriore affidamento fino a 24 mesi nel caso di ripetizione di servizi analoghi per un importo pari ad € 566.000,00 (cinquecentosessantaseimila/00) al netto di IVA così come previsto



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Affari Generali e Contratti*

dall'art. 57 comma 5, lett b), D. Lgs. n. 163/2006.

**ART. 6**  
**VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA**

1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale, alle medesime condizioni proposte in sede di gara e, comunque, non oltre la terza classificata.
2. Entro i termini di validità dell'offerta indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

**ART. 7**  
**IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'importo contrattuale complessivo presunto a base d'asta dell'appalto pubblico del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva del Registro degli operatori di comunicazione e del Catasto delle frequenze, per l'intero periodo di durata contrattuale di tre anni, è pari ad € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) oltre IVA.
2. Nel caso in cui l'Autorità si avvalga della facoltà di ripetizione di servizi analoghi alla scadenza del contratto ex art. 57, comma 5, lett b), D. Lgs. n. 163/2006 l'importo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 566.000,00 (cinquecentosessantaseimila/00) oltre IVA.

**ART. 8**  
**CAUZIONE**

1. Il deposito cauzionale definitivo fissato nel 10% dell'importo di aggiudicazione resterà vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.
2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.
3. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia al Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale, dandosi in questa sede per integralmente riportato e trascritto.

**ART. 9**  
5



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Servizio Affari Generali e Contratti*

### **PAGAMENTI**

1. Per l'esecuzione dell'appalto, l'Autorità corrisponde all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione della gara come segue:
  - con periodicità bimestrale, nella misura corrispondente al 5,5% massimo dell'importo complessivo di aggiudicazione per i servizi "a canone";
  - su presentazione fattura emessa dopo la comunicazione dell'esito positivo del previsto collaudo, per le prestazioni a progetto relative alla MEV;
  - su presentazione fattura emessa a seguito delle attività erogate "a consumo" espressamente richieste dall'Autorità.
2. Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio, e nel rispetto della normativa vigente e dell'art 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e quindi in assenza di penalità ai sensi dell'art. 13, viene effettuato dall'Autorità, a seguito di presentazione di fattura redatta nel rispetto della normativa vigente ed intestata a: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod.fiscale n. 95011660636*, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
3. Nel caso in cui l'Autorità applichi la penalità di cui all'art. 13, dovute al riscontro di difformità nell'esecuzione del servizio, il pagamento verrà effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il pagamento sarà effettuato, esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), su conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche ex art. 3 del decreto legislativo n. 136 del 13/08/2010.
5. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Autorità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto correnti dedicato nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario provvederà, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
7. L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

### **ART. 10**



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Affari Generali e Contratti*

**CONTRATTO E SPESE**

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della documentazione eventualmente scaduta, la verifica dei requisiti e gli accertamenti antimafia.
2. Il presente capitolato, unitamente all'allegato tecnico, è parte integrante del contratto.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'IVA., comprese quelle per la sua registrazione.

**ART. 11**

**VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 120 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed altresì, dell'articolo 311 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento della prestazione, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.
2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo di lettera raccomandata a.r..
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.
4. In tal caso all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.
5. E' altresì in facoltà dell'Autorità richiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

**ART. 12**

**RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO**

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:
  - a) usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
  - b) mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Affari Generali e Contratti*

strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;

c) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato;

d) assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;

e) mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:

- a prestare una polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta nella misura fissata dall'articolo 17, comma 5, lettera c) del Disciplinare di gara;

- ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;

- a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.

- provvedere alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

**ART. 13**  
**PENALITA'**

1. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, ed in particolare, in caso di rilievi per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e tutti i suoi allegati, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura prevista dal paragrafo 6 dell'allegato Tecnico al presente Capitolato, fino ad un massimo del 10% dell'importo di aggiudicazione, causa di risoluzione di diritto del contratto.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Affari Generali e Contratti*

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore anche a mezzo fax.
3. L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
4. L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.
5. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia all'allegato tecnico al presente Capitolato, parte integrante e sostanziale, in particolare al punto 4.6.3 - Modalità di gestione dei rilievi ed al paragrafo 6 – che si danno per integralmente riportati e trascritti.

**ART.14**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.
2. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
3. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione fatte salve le richieste di risarcimento danni.

**ART.15**

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:
  - a) le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
  - b) qualora nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
  - c) il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
  - d) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
  - e) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
  - f) nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
  - g) nel caso di cessione del contratto e/o revisione del prezzo.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Affari Generali e Contratti*

- h) nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'articolo 13.
  - i) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.
2. In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

**ART. 16**  
**RECESSO**

- 1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale al ruolo istituzionale dell'Autorità.
- 2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.
- 3. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
- 4. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.
- 5. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:
  - a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
  - b) spese sostenute dall'appaltatore.

**ART. 17**  
**ESECUZIONE IN DANNO**

- 1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

**ART. 18**



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio Affari Generali e Contratti*

**DIVIETO DI CESSIONE**

1. E' vietata la cessione totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute *dall'Autorità*.

**ART. 19**

**REVISIONE DEI PREZZI**

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a tre anni non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.
2. E' vietata, altresì, la revisione dei prezzi nel caso di esercizio della facoltà di cui all'articolo 5, comma 2 e articolo 7, comma 2 del presente Capitolato.

**ART. 20**

**PRIVATIVE E BREVETTI**

1. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

**ART. 21**

**FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità o che comunque non possano essere decise da arbitri, il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

**ART.22**

**OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI**

1. L'impresa, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

**ART. 23**

**RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato al presente capitolato si fa riferimento a tutti gli atti di gara, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.